

STUDIO LEGALE DI STAVOLO
-via V. Caso, n.30 -81016- Piedimonte Matese (CE)-
Tel/fax 0823/784069 cell.393/9398539.
e-mail-g.distavolo@virgilio.it
PEC-gianlucadistavolo@pec.it

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Ricorso ex art. 700 c.p.c.
ed istanza ex art. 151 c.p.c.

Per Granato Michelino, nato il 20/10/1969 a Gottmandigen Germania) e residente in Letino (Ce) alla Loc. Ponticello snc C.F. GRNMHL69R20Z112C - rapp.to e difeso dall' Avv.Gianluca Di Stavolo -C.F.DSTGLC78H07G596X-,presso il quale elett.te domicilia in Piedimonte Matese (CE)- alla Via V. Caso, n.30 - giusta procura in calce del presente atto- -(Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC-gianlucadistavolo@pec.it presso il proprio recapito telefax 0823/784069)-;

- ricorrente -

Contro

1. **II MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588)**, in persona del Ministro pro tempore in carica, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A, rappresentato, difeso e domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, Via Armando Diaz, n. 11, 80134, Napoli.
2. **L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (C.F. 80039860632)**, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli.
3. **L'AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CASERTA (C.F. 80100690611)** in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via S. Lubich, 6 Area Saint Gobain – 81100 Caserta.
4. **L'ISTITUTO STATALE SECONDARIO SUPERIORE “UGO FOSCOLO” (80103220614)**, in persona del Dirigente pro tempore, con sede in Via Orto Ceraso, Teano, 81057, Caserta, (istituto presso cui la ricorrente ha lavorato ed ha rideterminato il punteggio).

- resistenti -



– Nonché EVENTUALMENTE nei confronti di tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA della SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO nelle graduatorie della III fascia d'istituto della Provincia di Caserta, valide per gli a.s. 2021/2023, e, comunque, nei confronti di tutto il personale ATA che, in virtù del rideterminamento del punteggio in graduatoria, subirebbe pregiudizio (in termini di posizione in graduatoria) e sarebbe scavalcato in graduatoria per punteggio dal ricorrente per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

- potenziali resistenti-

Oggetto: ricorso avverso errato conteggio dei servizi nelle graduatorie della III fascia d'istituto della Provincia di Caserta – rideterminamento punteggio - personale ATA - con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

FATTO

- 1) Premesso che il ricorrente è un collaboratore scolastico precario.
- 2) Ha presentato, regolarmente e nei termini, domanda d'inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto di III fascia come personale Ata nella provincia di Caserta per il triennio 2021/2023, per i profili di collaboratore scolastico, amministrativo ed assistente tecnico;
- 3) A seguito di tale domanda, è stato inserito in terza fascia d'istituto della provincia di Caserta dall'ISTITUTO Liceo Galileo Galilei Piedimonte Matese , e, sulla base dei titoli culturali posseduti e dei servizi svolti, le veniva attribuito il punteggio, profilo collaboratore scolastico pari a 17,10 profilo assistente amministrativo 11,77 profilo assistente tecnico 9,27 come da Graduatorie d'Istituto Personale ATA,.
- 4) In forza dell'inserimento nelle predette graduatorie definitive, in data 06/10/2021 il sig. Granato Michelino stipulava con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale “Ugo Foscolo” di Teano (CE) contratto di collaboratrice scolastica a tempo determinato con decorrenza dal 06/10/2021 al 31/12/2021.
- 5) In data 19/10/2021 il Dirigente Scolastico dell'Istituto Statale “Ugo Foscolo” con Decreto prot. N. 0007921 rettificava il punteggio del sig. Granato da punti 17,10 a punti 11,10 (graduatoria C.S.)



e notificava in pari data; in quanto, a seguito di “non meglio specificati controlli” effettuati dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale “Ugo Foscolo” di Teano, erano stati riscontrati degli errori.

6) Pertanto, il Dirigente scolastico decretava la rideterminazione del punteggio e riconosceva il trattamento economico ma non giuridico del servizio svolto.

7) Solo a seguito del decreto di rettifica del punteggio, la ricorrente veniva a conoscenza “in maniera non formale” del mancato versamento dei contributi previdenziali da parte dell’Istituto paritario “Babylandia” di Caserta presso cui aveva prestato servizio come collaboratore scolastico dal 01/09/2015 al 31/08/2016 e dal 01/09/2016 al 31/08/2017.

8) L’odierno ricorrente, nonostante si sia attivato in tutti i modi al fine di sopperire ad una mancanza e ad un inadempimento del suo ex datore di lavoro, è rimasto senza lavoro, subendo un grave danno, ciò perché l’Istituto in questione aveva omesso il versamento dei contributi previdenziali come previsto per legge.

* * * * *

Rilevato che il comportamento tenuto dalle P.A. nei confronti del ricorrente è illegittimo e gravemente lesivo dei suoi diritti; pertanto, va censurato.

Per tutto quanto sopra premesso, in punto di fatto, l’esponente chiede la rideterminazione e la riconferma nella graduatoria personale ATA del punteggio precedente ovvero: C.S. (Collaboratore Scolastico) punti 17,10 oltre al profilo assistente amministrativo 11,77 profilo assistente tecnico 9,27; ai fini delle convocazioni dalle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2021/23 del Personale ATA da parte delle 30 istituzioni scolastiche indicate dalla ricorrente nel modello D3, di cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale “Ugo Foscolo” di Teano (CE) con Decreto prot. N. 0007921 del 21/10/2021 rettificava il punteggio della sig.ra Panella da punti 17,10 a punti 11,10 (graduatoria C.S.), previa eventuale disapplicazione del seguente atto: a. decreto di rettifica del punteggio definitivo di III fascia d’istituto personale ATA triennio 2021/2023 emesso dall’Istituto Statale “Ugo Foscolo” di Teano (CE) con Decreto prot. N. 0007853 del 19/10/2021 nel quale: il punteggio di C.S. 17,10 veniva modificato in 11,30.

Dunque, il ricorrente chiede l’accoglimento delle conclusioni svolte nel presente ricorso per i seguenti motivi di

DIRITTO



1)Giurisdizione e competenza del giudice ordinario adito.

Non vi è dubbio che la presente causa sia di competenza del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 413 cpc le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409. Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18. Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio. Nel caso di specie trattasi di causa di lavoro avente ad oggetto la corretta valutazione del punteggio nelle graduatorie d'istituto ATA della provincia di Caserta, il cui decreto di rettifica è stato emesso dall'Istituto Statale "Ugo Foscolo" di Teano (CE). Pertanto per tale controversia risulta essere competente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione del giudice del lavoro.

2) Genericità ed errori presenti nel decreto di rettifica del punteggio relativo ai titoli di servizio. Il decreto di rettifica del punteggio con prot. N. 0007853 del 19/10/2021 emesso dall'Istituto Statale "Ugo Foscolo" di Teano (CE) risulta essere poco chiaro e molto generico, in quanto non specifica bene i motivi della rettifica del punteggio; inoltre in tale decreto viene dichiarato che a seguito di controlli effettuati dal Dirigente Scolastico dell' dall'Istituto Statale "Ugo Foscolo" di Teano (CE) sono stati riscontrati degli errori nella valutazione del punteggio relativo al servizio prestato dalla ricorrente; infine, nel decreto non vengono indicati i punteggi da cui è partita la decurtazione e non si comprende come è avvenuto il calcolo della rettifica del punteggio. Tutto ciò è lesivo dei diritti del lavoratore, il quale non è stato in grado di potersi difendere da tale ingiusto provvedimento.



Inoltre, il decreto di rettifica del punteggio è stato notificato contemporaneamente al decreto di scioglimento del rapporto di lavoro, in violazione della norma, privando in tal modo il lavoratore della possibilità di replicare ed esercitare qualsiasi diritto di difesa in contraddittorio.

3) Sull'illegittimità/e nullità del decreto di rettifica del punteggio per mancata comunicazione di avvio del procedimento.

La nota prot.n. 0007853 del 19/10/2021 emesso dall'Istituto Statale "Ugo Foscolo" di Teano (CE), con la quale il Dirigente ha provveduto, nei confronti della odierno ricorrente, a rettificare il punteggio non è stata preceduta da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art 7 L. 241/1990.

Mai nessuna preventiva comunicazione di avvio del procedimento di rettifica è stata comunicata al ricorrente, contravvenendo alle più elementari norme sul contraddittorio. A tal riguardo, ci si pregia richiamare l'attenzione su quanto statuito nella sentenza TAR Piemonte – Sezione II, n. 3013 del 7 luglio 2010 laddove precisa che, nelle ipotesi di rettifica del provvedimento di rideterminazione del punteggio in graduatoria, integra la violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, **l'omesso invio di comunicazione di avvio del procedimento**. In tal modo, si è privato il ricorrente della possibilità di dedurre ed esibire elementi utili ad una più completa prospettazione della fattispecie contestata.

In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio procedimento.

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto del odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto di terza fascia per il periodo 2021/2023, dell'ulteriore punteggio di 6 punti, con conseguente rettifica delle graduatorie. Secondo la Cassazione Civile, Sez. Lavoro, Sentenza n. 18699 del 2019 il determinarsi di falsi documentali (art. 127 lett. d d.p.r. 3/1957) o dichiarazioni non veritiere (art. 75 d.p.r. 445/2001) in occasione dell'accesso al pubblico impiego è causa di decadenza, per conseguente nullità del contratto, allorquando tali infedeltà comportino la carenza di un requisito che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la P.A. Nelle altre ipotesi, le produzioni o dichiarazioni false effettuate in occasione o ai fini dell'assunzione possono comportare, una volta instaurato il rapporto, il licenziamento, ai sensi dell'art. 55-quater lett d), in esito al relativo procedimento disciplinare ed a condizione che, valutate tutte le circostanze del caso



concreto, la misura risulti proporzionata rispetto alla gravità dei comportamenti tenuti. In buona sostanza, dovrà essere svolta un'indagine caso per caso dal momento che alla falsa dichiarazione o produzione documentale può teoricamente conseguire: a) la decadenza dal rapporto tout court; b) il licenziamento disciplinare (con connesso obbligo di avvio di un prodromico procedimento disciplinare); c) alcun effetto (e, pertanto, il rapporto prosegue regolarmente). Nel caso di specie la ricorrente aveva tutti i requisiti per instaurare il rapporto di lavoro con la P.A., pertanto nel caso in cui l'Istituto riteneva che la lavoratrice avesse effettuato false dichiarazioni, avrebbe dovuto instaurare prima un procedimento disciplinare e poi eventualmente procedere con la rideterminazione del punteggio (ed eventualmente con il licenziamento), invece nel caso di specie ciò non è stato fatto.

Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che “la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso” per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). In altri termini, secondo la giurisprudenza è illegittimo il provvedimento di rettifica del punteggio nell'ambito delle graduatorie ATA d'istituto che non sia stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990. Né, ad una siffatta fattispecie è applicabile la sanatoria di cui all'art. 21 octies, della legge 241/1990, “posto che non si tratta di attività vincolata in senso stretto” (cfr. T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 28.10.2011, n. 334).

Dal che consegue l'illegittimità del predetto provvedimento e, per converso, il diritto dell'odierno ricorrente a vedersi nuovamente riconosciuto, ai fin dell'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia 2021/2023, il precedente punteggio relativo al servizio scolastico, erroneamente cancellato

4) Sulla illegittimità e nullità dei decreti impugnati o per difetto di motivazione ai sensi della legge 241/1990.

Dal provvedimento di rettifica dei punteggi non si evince la motivazione per la quale la sig.ra Panella Anna ha subito un tale provvedimento.

L'obbligo di motivazione del provvedimento costituisce requisito di validità dell'atto amministrativo. (art 3 legge 241/90). Con la motivazione l'amministrazione, rende palese il ragionamento in base al quale essa è stata indotta ad adottare il provvedimento ed a dare ad esso un



determinato contenuto, consentendo al giudice il sindacato sull'iter logico seguito e sulle ragioni che l' hanno indotta ad adottare il provvedimento stesso.

In relazione all'oggetto della motivazione, bisogna distinguere fra giustificazione e motivazione in senso stretto (art.3 1°comma,l.proc.):

- a) giustificazione: indica le norme applicate e la natura del potere esercitato;
- b) motivazione vera e propria: indica le ragioni che hanno indotto l'autorità ad adottare il provvedimento e l'iter logico seguito dall'amministrazione.

La motivazione può ricavarsi per relazionem dagli atti istruttori posti in essere nel corso del procedimento richiamati nel preambolo (art 3,3°comma, l. proc.).

Nel caso in cui la motivazione sia data per relazione è fatto obbligo all'amministrazione di indicare gli estremi dell'atto richiamato.

Nei provvedimenti, in questa sede impugnati, l'amministrazione resistente non esprime alcuna ragione, sia in termini di fatto sia in termini giuridici, sottesa alla decisione di rettificare il punteggio. Infatti l'amministrazione non indica gli estremi degli atti emersi durante il procedimento di controllo. Non indica il soggetto che ha provveduto al controllo (che sarebbe dovuto essere la Direzione provinciale dell'Inps di Caserta?), nè con quale protocollo tali verifiche sono state assunte agli atti della scuola, inoltre non indica nemmeno le ragioni giuridiche sulle quali si basa il provvedimento di rettifica in autotutela.

E' lapalissiano che non vi è alcuna motivazione idonea a sostenere l'atto stesso.

Ulteriore motivo di illegittimità e nullità di entrambi i decreti impugnati è dato dalla circostanza che il Dirigente Scolastico ha dato, ad essi, IMMEDIATO CARATTERE DI DEFINITIVITA', dove invece avrebbe dovuto concedere i termini di legge per proporre reclamo al decreto di rettifica. Pertanto, ci troviamo di fronte alla circostanza che è stato emesso un decreto di scioglimento del rapporto di lavoro, ponendo alla base dello stesso un provvedimento (decreto di rettifica) che non era diventato assolutamente definitivo.

5) Illegittimità del decreto di rettifica del punteggio relativo ai titoli di servizio per violazione dell'art. 6, DM n. 50/2021.



In sede di presentazione della domanda di inserimento il ricorrente non si è resa responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace.

Dall'esame del decreto impugnato si desume in via presuntiva che la discrepanza di punteggio rispetto a quello indicato nella domanda presentata dal sig. Granato possa essere ricondotta al mancato riconoscimento del servizio prestato dall'esponente in qualità di collaboratrice scolastica presso l'Istituto Paritario "Babylandia" di Caserta dal 01/09/2015 al 31/08/2016 e dal 01/09/2016 al 31/08/2017, in quanto non coperto da contribuzione. In realtà c'è da premettere che il sig. Granato, nel suddetto periodo, ha prestato regolarmente servizio presso la scuola paritaria "Babylandia" di Caserta, in qualità di collaboratore scolastico e che il mancato versamento di tutti i contributi, da parte dell'istituto, non dipende dal lavoratore, bensì trattasi di un'inadempienza del datore di lavoro, la cui colpa di certo non può ricadere sul povero lavoratore che ha svolto un'attività lavorativa senza vedersi versare i contributi previdenziali. Costituiscono prova che il sig. Granato abbia effettivamente lavorato presso la scuola paritaria "Babylandia" di Caserta, in qualità di collaboratrice scolastica: **- il certificato di servizio, - il verbale di transazione e conciliazione del 10/09/2017.** Al fine di provare il rapporto di lavoro, l'articolo 13 della legge 1338/1962 cita che il rapporto di lavoro deve risultare da documenti di data certa, dai quali possano evincersi l'effettiva esistenza e la durata del rapporto stesso, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore. La necessità della prova scritta deve essere, pertanto, limitata a dimostrare i fatti da cui desumere la quantificazione del rapporto e l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, mentre la data della formazione della prova scritta così come va il rapporto di lavoro e la retribuzione corrisposta possono essere provati con ogni mezzo. Inoltre, il D.M. 50/2021, relativo alla disciplina delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il triennio 2021/2023 per il personale Ata, nelle note alla tabella valutazione dei titoli prevede una sezione dedicata espressamente al servizio svolto (punto 1) che così recita: "Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta". Invero, detto "Decreto di rideterminazione del punteggio" va annullato/disapplicato, in quanto condiziona il riconoscimento dei servizi svolti alle dipendenze di talune tipologie di istituti scolastici all'assolvimento, da parte di questi, di un onere - nella specie quello previdenziale - che sfugge dalla sfera di controllo del lavoratore, ragion per cui quest'ultimo non potrà certamente ritenersi responsabile e/o indirettamente sanzionato per colpe ad egli non imputabili.

E' stato esibito il certificato di servizio rilasciato dall'Istituto Paritario Babylandia a firma del coordinatore delle attività didattiche dal quale si legge: "i contributi previdenziali ed assistenziali



sono stati regolarmente versati presso la sede competente dell' INPS di Caserta, n. posizione 2003603811". L'Istituto Paritario nei periodi in cui il ricorrente ha ivi lavorato aveva lo status di scuola paritaria come risulta dalle' elenco delle scuole paritarie (che si allega). Pertanto, al certificato di servizio va riconosciuto il valore di prova legale in quanto rilasciato da un soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale. Nell'attuale sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l'abilitazione a rilasciare titoli di studio con valore legale. Per questo motivo sono soggette alla vigilanza sempre più stringente da parte del Ministero della pubblica istruzione, per garantire la trasparenza e soprattutto salvaguardare la reputazione dell'istruzione paritaria. Le certificazioni rilasciate dalla scuola paritaria hanno il valore di prova legale e cioè, ai sensi dell'art 2700 c.c., fanno "piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato". L' odierna ricorrente non poteva sapere che la sua posizione contributiva non fosse regolare. Del resto l'adempimento dell'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, mentre il lavoratore è estraneo alle vicende amministrative-burocratiche tra il suo datore e l'INPS e tali vicende sfuggono al suo controllo. Sarebbe davvero assurdo sanzionare il lavoratore con la perdita del punteggio maturato e quindi della possibilità di lavorare nella scuola pubblica per inadempimenti e responsabilità del suo ex datore di lavoro, sul quale gravano gli obblighi contributivi e che sfuggono al controllo dello stesso lavoratore. Quanto fin qui affermato è già sufficiente ai fini dell'accoglimento del ricorso, tuttavia è opportuno aggiungere alcune osservazioni in merito alla posizione contributiva. La normativa in materia di graduatorie di istituto del personale ATA così come la giurisprudenza più recente confermano che, ai fini dell'attribuzione del punteggio, vale il servizio effettivamente svolto, mentre nessuna rilevanza può avere l'eventuale mancanza dei contributi previdenziali. L'eventuale mancato versamento dei contributi previdenziali riguarda un inadempimento del datore di lavoro rispetto al quale il lavoratore non ha alcuna responsabilità

Sul punto la giurisprudenza maggioritaria si è espressa, in casi analoghi, a favore del ricorrente; in particolare, si veda: **1. Il Tribunale di Pavia**, il quale, con l'ordinanza di accoglimento totale n. 3913/2019 del 15.11.2019, ha riconosciuto e valutato ad una collaboratrice scolastica il periodo svolto presso l'Istituto Paritario, per i periodi A.S. 2014/2015 e 2015/2016, nonostante l'Istituto in questione avesse ommesso il versamento dei contributi previdenziali come previsto per legge. Il Giudice Dott.ssa Oneto ha ritenuto sufficienti e provate tutte le richieste avanzate, stabilendo: "Dichiara per la causale di cui in motivazione l'illegittimità del decreto n. 0008807 del 10/12/18 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villanterio di rettifica del punteggio della ricorrente e del decreto prot. n.0008703 in data 13/12/2018 del Dirigente Scolastico dell'IC di Belgioioso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente a



far data dal 14/12/2018 e conseguentemente Ordina ai convenuti ciascuno per le proprie competenze, di ripristinare il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto al 30/06/2019 con ogni conseguenziale provvedimento”. **2. Il Tribunale di Treviso**, sezione lavoro, con l’ordinanza di accoglimento totale n. 86/2019 del 30.09.2019, emessa dal giudice dott. Pietro Gerardo Tozzi, ha accolto il ricorso di un collaboratore scolastico che si è visto negare dall’Amministrazione scolastica la valutazione ai fini giuridici degli anni svolti presso l’Istituto paritario che aveva omesso il versamento dei contributi previdenziali. **3. Il Tribunale di Milano**, con la sentenza n. 1374/2019 del 03/06/2019 per un caso del tutto simile a quello dell’odierno ricorrente, ha dichiarato illegittimo il decreto di rettifica del punteggio e di risoluzione del rapporto di lavoro, ripristinando sia il precedente punteggio che il rapporto di lavoro, con condanna al risarcimento del danno e alle spese di giustizia. **4. il Tribunale di Belluno**, il quale ha dichiarato l’illegittimità del decreto con cui un dirigente scolastico di scuola statale aveva decurtato il punteggio dichiarato nella domanda di inserimento nella III^a fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA sulla base della riscontrata omissione contributiva per il periodo di servizio che il ricorrente avrebbe prestato alle dipendenze dell’Istituto paritario. In altri termini il dirigente dopo aver affidato l’incarico e convalidato il punteggio procedeva ai controlli di cui all’art 6 DM 50/2021. Da tali controlli emergeva che per il periodo in cui il collaboratore neoassunto aveva dichiarato di aver prestato servizio presso la scuola paritaria non erano stati versati contributi. Al decreto di rettifica del punteggio seguiva un decreto di risoluzione del contratto con conseguente riqualificazione in termini di mero fatto del servizio medio tempore prestato presso la scuola statale (proprio come nel caso di specie). Con la sentenza in oggetto il Tribunale “rilevata la irrilevanza al fine che ne occupa, della irregolarità contributiva 1) accerta il diritto del ricorrente al ripristino del punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato del punteggio che il ricorrente avrebbe conseguito se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente; 2) condanna le Amministrazioni resistenti in solido tra loro al pagamento, in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata sino alla scadenza del contratto”. **5. Il Consiglio di Stato** con la sentenza n. 2136/2013, secondo cui “il mancato versamento dei contributi può assumere soltanto valore di presupposto per l’esercizio di ogni ulteriore accertamento dell’Amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all’esclusione dalla selezione per l’immissione nelle graduatorie permanenti”. **6. Il Tar Catania**, sezione III, con la sentenza n. 516/2005 ha ritenuto illegittimo il provvedimento che, agli effetti della collocazione



nelle graduatorie del personale docente, disconosca il periodo di servizio svolto dall'insegnante sul presupposto del mancato versamento dei contributi previdenziali. 7. **Il Consiglio di Stato**, Sez. VI, con sentenza n. 5570/2001, in un caso analogo a quello per cui è giudizio, confermando la Sentenza del Tar Puglia, riteneva che "è illegittima la disposizione contenuta nell'art. 23, comma 24, del d.m. 22 aprile 1993, che condiziona l'attribuzione di un punteggio per il servizio prestato presso istituti di istruzione privati, legalmente riconosciuti o pareggiati - ai fini della partecipazione ai concorsi per soli titoli previsti dall'art. 2 del d.l. 6 novembre 1989 n. 357, convertito con modificazioni dalla l. 27 dicembre 1989 n. 417 - alla indicazione dell'ente previdenziale al quale sono stati corrisposti i contributi, in quanto trattasi di disposizione che, implicando inadempienze dell'istituto di istruzione nello svolgimento del rapporto, finisce con l'assolvere ad una impropria funzione sanzionatoria indiretta, in quanto colpisce il dipendente, a causa della infrazione posta in essere, in suo danno, dal datore di lavoro, che attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, del rapporto di dipendenza.". Con il menzionato provvedimento il Consiglio di Stato evidenziava che le inadempienze dell'istituto legalmente riconosciuto "è questione che può far venir meno, in via sanzionatoria, il rapporto di riconoscimento o di parificazione, indirettamente influenzando, anche, sulla riconoscibilità del servizio ivi prestato per i fini che interessano ma non è, al contrario, di per sé indicativa né della non effettività dello svolgimento del servizio, (DI CUI FA FEDE LA CERTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE), né della non acquisita esperienza didattica e capacità professionale necessari e sufficienti per l'attribuzione del punteggio". Aderire ad una diversa conclusione significherebbe privare ingiustamente l'odierno ricorrente di un diritto (quello a vedersi riconosciuto i servizi EFFETTIVAMENTE svolti) per colpe certamente ad egli non ascrivibili, con evidente pregiudizio in termini di punteggio nelle graduatorie e susseguente possibilità di accedere ad incarichi temporanei e definitivi. Infine, l'articolo 6 del Dm 50/2021 avente a oggetto "Dati contenuti nel modulo di domanda, validità, controlli" al punto 11 prevede che "all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal Dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal Dirigente scolastico che gestisce la domanda". Nel caso di specie tali controlli non sono stati effettuati tempestivamente, procurando un grave danno al lavoratore. Lo stesso articolo del decreto sopra detto al punto 11 prevede inoltre che "in caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si



verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti". Mentre al punto 15 si legge che "l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio".

8. **il Tribunale di Pavia**, con sentenza n. 80 del 17/03/2021, ha statuito, avverso l'impugnazione risoluzione anticipata del contratto come collaboratore scolastico, la condanna del Ministero dell'Istruzione a risarcire alla ricorrente il danno quantificato in misura pari alle retribuzioni che parte ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata fino alla scadenza del contratto, oltre al riconoscimento ai fini economici e non giuridici per il precedente servizio prestato in istituto paritario, per omesso versamento dei contributi previdenziali dello stesso istituto. Stabilendo, così, un principio fondamentale: "il versamento dei contributi non è condizione che può determinare esclusione dalle graduatorie o rettifica punteggio".

9. **La Corte d'Appello Milano** Sez. lavoro, Sent., 22-07-2021 afferma di concordare con l'appellante nel ritenere che, a mente del D.M. 30 agosto 2017, n. 640 relativo alla costituzione delle graduatorie di terza fascia del personale ATA valide per il triennio 2017/2020, il regolare versamento dei contributi non rappresenti elemento costitutivo del diritto al riconoscimento dei servizi prestati, ai fini dell'attribuzione del punteggio. Nondimeno, la regolarità contributiva costituisce elemento significativo al fine di accertare l'effettività dei servizi prestati, il cui onere probatorio, in caso di contestazione, grava sulla parte che agisce per il riconoscimento del punteggio, ossia, nel caso di specie, la parte appellante.

10: **Tribunale di Forlì**, con sentenza n. 266/2019 condanna il Miur, riconoscendo al ricorrente il diritto alla reintegra in graduatoria.

11. **Tribunale di Santa Maria C.V.** Con sentenza n. 1242 del 22.4.2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto il ricorso contro il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nell'interesse di un Collaboratore Scolastico depennato dalla terza fascia delle G.I. per il Personale ATA e licenziato. Infatti, la scuola capofila – in sede di convalida del punteggio – aveva negato il riconoscimento dei servizi prestati dal lavoratore nella scuola paritaria a causa del mancato



versamento dei contributi Inps da parte del datore di lavoro. Prendendo le mosse dall'art. 2115 c.c. che dispone che ad essere responsabile del versamento dei contributi, anche per la parte gravante sul lavoratore, sia il datore di lavoro, il Tribunale campano ha chiarito una volta per tutte che "il decreto ministeriale n. 50 del 2021 (..) non fa mai riferimento alla circostanza per cui il servizio valutabile è quello ancorato al versamento dei contributi previdenziali". Quindi, sposando integralmente la tesi propugnata dalla difesa, il Giudice del Lavoro Dott.ssa Mariarosaria Iovine ha concluso che l'unico servizio valutabile – anche in conformità alla Nota Tabella di Valutazione del D.M. n. 50/2021 punto 1 – è quello per il quale vi sia stata retribuzione, sancendo in tal modo la prevalenza della "effettività del servizio" rispetto a quello della regolarità contributiva.

La colpa non è infatti della ricorrente che ha agito in 'buona fede' presentando le opportune autocertificazioni rilasciate dall'istituto paritario. Fino alle verifiche del Dirigente scolastico la ricorrente era anzi ignara di tutto. Per le ragioni sopra espresse, il Sig. Granato chiede l'annullamento del decreto di rettifica punteggio definitivo, con la conseguente convalida del punteggio attribuito in sede di domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia per il personale ATA per il triennio 2021- 2023.

6) Nullità del decreto di scioglimento del rapporto di lavoro per l'assoluta ed insanabile illegittimità della motivazione.

Dall'esame del provvedimento di rettifica dei punteggi si evince che lo stesso è stato adottato dal Dirigente Scolastico sulla base della seguente considerazione " *considerato di aver riscontrato delle anomalie /errori nella valutazione del punteggio attribuito al profilo di collaboratore.....* ".

Orbene, pur se nel decreto di rettifica non è specificato il motivo che ha comportato la rescissione del contratto (motivo che rende lo stesso decreto nullo), tale provvedimento è stato preso sulla base dell'assenza di contributi versati, relativi agli anni 2015/2016 e 2016/2017. Tale motivazione è totalmente illegittima ed influente ai fini dell'attribuzione dei punti in graduatoria, non essendo un valido presupposto per il conferimento dell' incarico annuale, in quanto a tal fine conta soltanto l' effettivo servizio prestato negli anni precedenti, così come provati dal certificato di servizio.

In tal senso si è pronunciato il Consiglio di Stato – Sezione VI – che, con la sentenza numero 02136/2013 REG. PROV. COLL. ha testualmente stabilito: "*Come questo Consiglio di Stato ha più volte osservato* (per tutte, sez. VI 27/06/2006 n. 4101), ai sensi dell' articolo 2 comma 4 L. 3/5/1999 n. 124, ... una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio predetto, l' assolvimento da parte dell' ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione



previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, **non avendo il regolare versamento dei contributi alcun attinenza con il riscontro delle capacità professionali...** A siffatta condotta omissiva – sanzionata di per se da altre norme e rispetto alle quali il lavoratore subordinato è in posizione di estraneità – non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto il profilo previdenziale ed assicurativo.... tale servizio va ad integrare quella specifica esperienza professionale..... che, come si è detto, costituisce il presupposto per l' ammissione della procedura di cui trattasi. In conclusione il mancato versamento dei contributi... non può dare ingresso con effetto di automatismo all' esclusione dalla selezione per l' ammissione nelle graduatorie permanenti.

Inoltre, analizzando il D.M. 50/2021, si può leggere che *“nella costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall' aspirante nei modelli di domanda per verificare l' ammissibilità della domanda, l' inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, l' indicazione dei titoli di accesso ai laboratori per il solo profilo di assistente tecnico, nonché eventuali preferenze”*.

Tale impostazione è ribadita esplicitamente anche nella nota di valutazione 1 del suddetto D.M. n. 50/2021, allorquando si precisa che *“il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata contribuzione anche ridotta”* (cfr. doc. 5). Da tutto ciò risulta evidente come la motivazione posta a base dei provvedimenti impugnati sia totalmente infondata e illegittima. Da quanto sopra esposto emerge in maniera chiara ed inequivocabile il **fumus boni iuris**.

7) Sul periculum in mora.

Parimenti palesi sono i gravissimi ed irreparabili pregiudizi che sta già subendo la ricorrente, danni che devono essere immediatamente e necessariamente interrotti, con un provvedimento d' urgenza. Infatti, è superfluo evidenziare che il decreto di rettifica e il decreto di scioglimento del rapporto di lavoro stanno determinando un grave ed irreparabile danno a carico del sig. Granato.

Già per quanto esposto nella premessa di fatto e nei motivi di diritto del presente giudizio, il periculum in mora, ovvero il pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dell'attesa della definizione del giudizio di merito sussiste in modo particolare ed evidente, atteso che l'istante vede



soprattutto leso il diritto al riconoscimento del punteggio maturato ed il suo diritto al lavoro (tutelato ex art. 4 Cost.).

Il procedimento messo in atto dall' istituto resistente ha impedito alla ricorrente di accettare le convocazioni ricevute da altri istituti scolastici, anche più facilmente raggiungibili (cfr. vedi convocazioni altri istituti). Invece, in tal modo il sig. Granato Michelino ha perso l'opportunità di lavorare, a causa della erronea valutazione del dirigente scolastico, uscendo in maniera definitiva, almeno per questo anno, dal mercato del lavoro. A questo punto, visto soprattutto il provvedimento di rettifica, sarebbe impossibile trovare occupazione, presso qualsiasi ulteriore istituto, essendo stato declassata notevolmente in graduatoria e scavalcata da altri concorrenti che, semmai, trovandosi anch'essi di fronte alla sua stessa posizione, non sono incorsi nelle scure del loro dirigente scolastico. In tal caso, sarebbe leso anche il diritto alla eguaglianza, tutelato dall'art.3 della Carta costituzionale.

Ulteriore nocumento deriva dal fatto che, in tutto questo periodo, non gli vengono riconosciuti la corresponsione dei contributi ai fini pensionistici, nè gli viene considerata l'anzianità di servizio ai fini del punteggio in graduatoria.

In pratica, la ricorrente perderebbe in maniera definitiva, un anno di lavoro e contribuzione ai fini pensionistici, con tutti i notevoli danni che è facile immaginare.

Intanto ogni anno si ripercuoterebbero le conseguenze negative derivanti delle decisioni prese che relegherebbero la ricorrente sempre in posizioni inferiori nelle diverse graduatorie, rispetto a quelle che giustamente gli dovrebbero essere attribuite.

Addirittura nel decreto di rettifica, in maniera illegittima ed arbitraria, non viene riconosciuto il servizio prestato dal 01/09/2015 al 31/08/2016 e dal 01/09/2016 al 31/08/2017, privando la ricorrente di ogni accessorio, danneggiandolo sia economicamente che professionalmente ai fini della attribuzione del punteggio in graduatoria.

Ciò che rende soprattutto assurda la vicenda che qui ci tratta è che il ricorrente si troverebbe a subire delle ingiustizie irreparabili, non per fatti dipendenti dalla sua volontà ma per omissione di terzi soggetti.

Ancora l'illegittimo ed arbitrario comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente concretizza un pregiudizio imminente e irreparabile, anche in merito alla sua vita sociale e di relazione, senza tenere in giusta considerazione i relativi affetti familiari ed amicali, che, seppur non



rientrano nella sfera degli interessi strettamente patrimoniali incidono in maniera devastante nella sfera dei diritti personali e familiari del ricorrente, e, come tali, insuscettibili di reintegrazione ex post.

D'altro canto, numerosi sono i provvedimenti cautelari emessi in cui sono state riconosciute le ragioni di urgenza anche in considerazione di pregiudizi alla via familiare e di relazione, che non sono risarcibili per equivalente.

Deve, quindi, ritenersi sussistere anche un pregiudizio irreparabile relativo a interessi non meramente patrimoniali, ma i cui effetti lesivi ricadono nella sfera di diritti personali e familiari della ricorrente. Le lungaggini di un ordinario giudizio non consentirebbero di fornire adeguata tutela all'istante, nemmeno riguardo a tali ultimi danni. In sostanza, è proprio la natura del diritto violato dato dall'insieme del diritto al lavoro, del diritto al riconoscimento della professionalità, del diritto alla vita di relazione, del diritto agli affetti familiari e sociali, che integra il pericolo imminente ed irreparabile, idoneo a giustificare il ricorso alla procedura di urgenza, ed il suo accoglimento.

La natura del ricorso all'art.700 c.p.c. è teso ad interrompere al protrarsi delle gravi e pregiudizievoli conseguenze derivanti dagli illegittimi, errori ed arbitrari provvedimenti emessi dall'amministrazione scolastica che non ha corretto il proprio operato.

La ricorrente, quindi, è costretta a ricorrere alla procedura di urgenza, per vedersi tutelata dalla lesione irreparabile di diritti costituzionalmente garantiti.

Non vi è chi non veda, infine, il grave ed irreparabile danno economico che attualmente sopporta l'istante e che si andrebbe ad aggravare sempre di più in attesa della conclusione di un ordinario giudizio di merito. In pratica il sig. Granato, essendosi trovato, da un giorno all'altro, senza più alcuna fonte di reddito, con un marito disoccupato e due figli a carico, per far fronte anche a tutti i suoi bisogni per una dignitosa esistenza, è costretto a chiedere aiuto e sostentamento ai propri stretti familiari.

E' chiaro, pertanto, che, con il persistere di tale situazione, in totale dispregio della normativa nazionale indicata, il ricorrente si trova, suo malgrado, in una situazione che comporta difficoltà e danni già presenti e futuri.

Infine, rilevato che il mancato versamento contributivo del datore di lavoro non deve ricadere sul lavoratore, l'odierno ricorrente chiede, oltre il ripristino del punteggio inizialmente indicato nella



graduatoria di istituto, l'incrementato del punteggio che la ricorrente avrebbe conseguito col rapporto di lavoro stipulato di cui non è stato riconosciuto il punteggio, nonché il risarcimento del danno economico subito dalla mancata tempestività dei controlli effettuati dall'istituto statale che l'ha assunto. Nonché si chiede la condanna di parte resistente del danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia.

Tanto premesso, la ricorrente ut supra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, riservate le più ampie ed ulteriori deduzioni e difese anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni di controparte, impugnato qualsivoglia atto transattivo o di rinuncia, se eventualmente sottoscritto

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

IN VIA PRELIMINARE: previa fissazione d'udienza per la comparizione delle parti per la discussione dell'istanza cautelare, con ordinanza ex art.700 c.p.c. disporre la sospensione dell'efficacia, anche a mezzo di decreto da emanarsi inaudita altera parte, del seguente decreto: **Decreto prot. N. 0007853 del 19/10/2021**

Rilevato che la notifica del presente ricorso risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/controinteressati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza, si chiede di autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso, nei loro confronti, tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del M.I.U.R. o con le modalità che l'Ill.mo Giudice riterrà più congrue.

2) NEL MERITO: - Per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare il conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie, per i profili di collaboratore scolastico pari a 17,10 profilo assistente amministrativo 11.77 profilo assistente



tecnico 9,27 disporre l'immediata reintegra, nel posto di lavoro, del sig. Granato Michelino con la qualifica di Collaboratore scolastico- III Fascia -personale ATA.

-conseguentemente, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e per l'effetto condannare parte resistente al risarcimento dei danni tutti subiti e subenti del ricorrente, con particolare riferimento al danno da mancato guadagno e/o perdita di chances oltre al pregiudizio per la professionalità, danni da determinarsi equitativamente in via di giustizia; - in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente nella scuola materna paritaria " Babylandia" di Caserta dal 01/09/2015 al 31/08/2016 e dal 01/09/2016 al 31/08/2017; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da attribuire al sottoscritto avvocato antistatario, il quale ha anticipato le prime e non riscosso le seconde. 3) IN SUBORDINE: Nella malaugurata ipotesi in cui, all'esito del presente giudizio, l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non emettere un provvedimento favorevole all'odierno ricorrente, di non condannare la stessa alla refusione delle spese del presente giudizio, stante la recente emanazione del D.M. n. 50/2021 e la conseguente difficoltà di reperire una casistica giurisprudenziale sulla materia oggetto del presente ricorso.

- in ogni caso, per quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'illegittimità del comportamento dell'amministrazione resistente, e disporre il riconoscimento ai fini giuridici di tutto il servizio prestato dall'esponente dal momento del contratto di lavoro (06/10/2021) sino all'emissione del decreto di rettifica e del conseguente decreto di risoluzione del rapporto di lavoro (19/10/2021)

In via istruttoria:

- ordinare al MIUR l'esibizione dell'eventuale documentazione ritenuta necessaria per la definizione della controversia.

Vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio, con distrazione al sottoscritto Procuratore antistatario.

Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. 115/2002

Il sottoscritto procuratore del ricorrente dichiara, ai sensi del D.P.R. 115/2002, che il presente giudizio è di valore indeterminabile. Pertanto, trattandosi di procedimento in materia di lavoro, il contributo unificato dovuto sarebbe pari ad euro 259,00.



Tuttavia non è dovuto il versamento di alcun contributo unificato considerato che trattasi di causa in materia di lavoro e che il ricorrente ha un reddito inferiore ad € 34.107.72 come si evince dalla dichiarazione resa contestualmente al rilascio della procura *ad litem*.

Si producono, mediante deposito in Cancelleria, i seguenti atti e documenti: 1) domanda d'inserimento nelle graduatorie di III fascia come personale Ata nella provincia di Caserta per il triennio 2021/2023; 2) Schede punteggi graduatorie d'Istituto Personale ATA; 3) contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Istituto Scolastico "Ugo Foscolo" di Teano (CE); 4) DM 50/2021 5) Decreto di rettifica del punteggio prot. N. 0007853 del 19/10/2021 emesso dall'Istituto Scolastico "Ugo Foscolo" di Teano (CE); 6) certificato di servizio presso la scuola Babylandia di Caserta del 10/09/2017; 7) conciliazione sindacale del 10/09/2017; 8) Dichiarazione esenzione contributo unificato; 9) elenco scuole paritarie Caserta; 11) convocazione altri istituti.

Piedimonte Matese, li 29/11/2021

Avv. Gianluca Di Stavolo

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Il sottoscritto procuratore, avv. Gianluca Di Stavolo **PREMESSO CHE** - Il ricorso ha ad oggetto l'errato conteggio del punteggio dei titoli e dei servizi nelle graduatorie della III fascia d'istituto personale Ata della Provincia di Caserta, il relativo rideterminamento del punteggio ed il risarcimento del danno per perdita di chance; - Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato ai soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i coloro che sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia d'istituto della provincia di Caserta, per il personale ATA, vigenti per gli anni scolastici 2021/2023. **CONSIDERATO CHE** - la notifica nei confronti di tale immenso numero di controinteressati sarebbe impossibile con le modalità ordinarie, per il numero degli stessi e per l'impossibilità di identificazione, e ancor più in considerazione dei tempi d'urgenza qui necessari per la tutela del diritto sotteso, che altre forme di notifica dilaterrebbero oltremodo; - l'efficacia della tradizionale notifica per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative al riguardo sono le affermazioni contenute nella pronuncia della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 106/1990: "Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio – di prendere visione



costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...); - la pubblicazioni sulla G.U. appare comunque eccessivamente onerosa per il ricorrente e non idonea al raggiungimento dello scopo; - sul sito internet del MIUR e degli Uffici Scolastici regionali e provinciali, incluso quello oggetto del presente giudizio, già vi sono attualmente pubblicazioni autorizzate ed ordinate dai giudici di merito a seguito di istanze ex art. 151 cpc come la presente, quale modalità autorizzata dal rispettivo Giudice del Lavoro ai fini della comunicazione ai potenziali controinteressati.

Tutto ciò premesso

CHIEDE

che l'ill.mo Giudicante, valutate le opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, voglia autorizzare in particolare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati, mediante pubblicazione del ricorso-decreto sul sito istituzionale internet del MIUR o in altro sito istituzionale meglio individuato. Con osservanza.

